



Promemoria

Rimborso dell'imposta preventiva alle imprese gestite in comune (consorzi di costruzione, ecc.) giusta l'art. 55 lett. a dell'ordinanza d'esecuzione della legge federale su l'imposta preventiva (OIPrev).

1. «Consorzi di costruzione, ecc.»

A partire dal 1° gennaio 1993, i **consorzi** (società semplici) possono presentare una **istanza all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)** solo se costituiscono un'**impresa gestita in comune** ai sensi dei n. 1.1 e 1.2 sottocitati.

1.1 Un **consorzio** è considerato come un'impresa gestita in comune ai sensi dell'art. 55 lett. a OIPrev quando è costituito sulla base di un contratto di appalto o di un mandato. Di conseguenza, il consorzio dispone unicamente di attivi e passivi che servono all'esecuzione del contratto (fondi d'esercizio) o risultanti dall'esecuzione del contratto (averi). Il consorzio non può quindi essere il proprietario dei beni mobili, immobili o immateriali da realizzare sulla base del contratto di appalto. Un consorzio è limitato nel tempo fino alla conclusione del contratto stipulato tra i soci e un terzo.

1.2 L'indicazione **«ecc.»** citata all'art. 55 lett. a OIPrev non si riferisce alla parola «consorzio», ma bensì al bene economico (nell'OIPrev: «costruzioni»). Di conseguenza, le società semplici che non appartengono al ramo della costruzione, ma che riempiono le condizioni precitate, per esempio fornendo una prestazione di servizio o producendo un bene mobile, possono pure presentare una istanza di rimborso dell'imposta preventiva all'AFC in virtù dell'art. 55 lett. a OIPrev.

2. Presentazione della istanza all'AFC

2.1 L'impresa gestita in comune deve allegare alla sua istanza di rimborso (mod. 25), oltre ai giustificativi bancari, le copie dei contratti determinanti (p. es.: contratto di società e contratto di appalto) i quali devono menzionare in modo particolare nome e indirizzo di tutti i partecipanti, le loro quote di partecipazione, così come lo scopo e la durata del consorzio.

2.2 Per i soci domiciliati all'estero di un'impresa svizzera gestita in comune (la sede determinante di un consorzio

è di solito la sede della società responsabile) si deve osservare quanto segue:

- Un socio domiciliato all'estero ha diritto al rimborso dell'imposta preventiva solo se è tenuto a pagare le imposte cantonali o comunali sulla sua parte del reddito o sul patrimonio della società (art. 24 cpv. 3 della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva). E' quindi necessario allegare alla istanza di rimborso fatta all'AFC (mod. 25) un attestato dell'autorità fiscale cantonale. In caso contrario, la quota parte spettante ai partecipanti stranieri dev'essere dedotta dall'importo complessivo dei proventi colpiti dall'imposta preventiva.
- I soci domiciliati all'estero che non soggiacciono alle imposte dirette sul reddito o sul patrimonio del consorzio possono eventualmente esercitare, presso l'AFC, il diritto al rimborso della quota parte a loro spettante sulla base delle disposizioni della convenzione di doppia imposizione conclusa tra la Svizzera e lo Stato in cui sono domiciliati.

3. Altre società semplici

Le altre società semplici non costituiscono un'impresa gestita in comune ai sensi dell'art. 55 lett. a OIPrev; **esse non possono quindi presentare una istanza di rimborso all'AFC**. I soci devono domandare individualmente il rimborso dell'imposta preventiva **proporzionalmente alla loro quota**, secondo i seguenti criteri:

- **le persone fisiche domiciliate in Svizzera**, all'autorità fiscale cantonale per loro personalmente competente;
- **le persone giuridiche aventi sede in Svizzera**, all'AFC tramite una istanza ordinaria (mod. 25) allegandovi i documenti correlativi;
- **i soci domiciliati all'estero**, all'AFC secondo il n. 2.2 sopraccitato.